



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1553 del 2012, proposto da:
Li. Ta. Costruzioni Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Barioli, con
domicilio eletto presso Mario Barioli in Venezia-Mestre, piazzetta Zorzetto, 1;

contro

Azienda Speciale Santa Lucia Fiere, rappresentato e difeso dall'avv. Diego Signor,
con domicilio eletto presso Francesco Acerboni in Mestre-Venezia, via Torino,
125;

nei confronti di

Diretto Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Clemente Manzo, con domicilio eletto
presso Clemente Manzo in Caserta, via Ricciardi, 15;

per l'annullamento

del verbale di determinazione n. 7 del 04.10.2012 con cui l'Azienda Speciale S.
Lucia Fiere ha approvato l'aggiudicazione provvisoria e definitiva dei lavori di
"ristrutturazione e sistemazione dell'area ex Filanda Ancillotto"; del verbale di gara

del 21 settembre 2012 con cui la stazione appaltante ha aggiudicato in via provvisoria l'appalto; della comunicazione in data 04.10.2012 prot. n. 350, con cui è stata comunicata alla parte ricorrente l'aggiudicazione definitiva dell'appalto; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Speciale Santa Lucia Fiere e di Diretto Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2012 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

considerato

che l'art. 38 del DLgs n. 163 del 2006 deve leggersi nel senso che sono tenuti alla dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante l'inesistenza di cause di esclusione, pena l'estromissione dalla gara, tutti i soggetti indicati nell'art. 38, I comma, lett. c) del DLgs n. 163/2006 (e cioè "il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio"), e tale obbligo incombe anche in mancanza di un suo espresso richiamo nella lex specialis della gara (TAR Veneto, I, 18.11.2010 n. 6069);

che, comunque, nel caso di specie il socio di maggioranza della Diretto srl., sig. Gennaro Diretto, ha reso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi

dell'art. 38, I comma (cfr. il doc. 4 della ditta resistente), ancorchè tale dichiarazione risulti incompleta in quanto priva della declaratoria di insussistenza della fattispecie prevista alla lett. "m ter" della richiamata norma;

che nelle procedure concorsuali di appalto l'art. 46 d.lgs. n. 163/06, nel disporre che le Amministrazioni invitano, se necessario, le ditte partecipanti a fornire chiarimenti e ad integrare la carente – non già a produrre la mancante - documentazione presentata, ha inteso codificare un ordinario modo di procedere volto a fare valere, entro certi limiti, la sostanza sulla forma, orientando l'azione amministrativa sulla concreta verifica dei requisiti di partecipazione e della capacità tecnica ed economica, senza che l'esercizio di tale facoltà possa configurare una violazione della "par condicio" dei concorrenti rispetto ai quali, al contrario, assume rilievo l'effettività del possesso del requisito (CdS, IV, 4.7.2012 n. 3925; V, 31.1.2012 n. 467; VI 6.6.2011 n. 3365; III, 11.3.2011 n. 1581);

che, dunque, è corretto e ragionevole il ricorso della stazione appaltante al potere di integrazione documentale di cui all'art. 46, D.Lgs. n. 163 del 2006 nell'ipotesi in cui le dichiarazioni da rendersi obbligatoriamente a norma dell'art. 38, comma primo, lett. b) e c) del medesimo testo di legge da parte dei soggetti ivi contemplati, siano non già del tutto mancanti, ma, piuttosto, incomplete e, quindi, suscettibili di essere integrate (CdS, III, 8.6.2012 n. 3393);

che, dunque, per le suesposte considerazioni, il provvedimento di aggiudicazione è immune dal contestato vizio;

che, peraltro, è appena il caso di osservare che la ricorrente ha omissis di dimostrare l'interesse al gravame: interesse che sussisterebbe unicamente qualora, a seguito dell'esclusione dell'aggiudicataria e della conseguente, necessaria rideterminazione della media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte (ammesse) ai sensi degli artt. 86, I comma e 122, IX comma del codice contratti e

dell'art. 121 del relativo regolamento di esecuzione, l'offerta della ricorrente risultasse effettivamente la più prossima alla soglia di anomalia;
che, pertanto, il ricorso è infondato e va respinto;
che le spese possono essere compensate in ragione della particolarità della controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge
Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2012 con
l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente FF, Estensore

Silvia Coppari, Referendario

Enrico Mattei, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)